



COMUNE DI  
**SAN ZENONE AL LAMBRO**  
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO**  
**ADDIZIONALE**  
**COMUNALE**  
**I.R.P.E.F.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 21.04.2007

## **INDICE SOMMARIO**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Criteri di calcolo dell'addizionale

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota

Art. 6 – Modalità di versamento

Art. 7 – Efficacia

# **REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007).

## **Articolo 2**

### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di San Zenone al Lambro, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.

## **Articolo 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune di San Zenone al Lambro, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 4**

### **Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è stabilita applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è applicabile se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Articolo 5**

### **Determinazione della aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali ed è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,30 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle finanze secondo le procedure indicate nel D.M. 31 maggio 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### **Articolo 6** **Modalità di versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è eseguito direttamente al Comune, attraverso un apposito codice tributo, ed è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360.

### **Articolo 7** **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2007**.